

**DECRETO RILANCIO:
TUTTE LE MISURE IN SEMPLICI PUNTI
PER IL RILANCIO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

Cosa è stato annunciato nel provvedimento da 55 miliardi per salvare il Paese dalla crisi economica e per il rilancio delle piccole e medie imprese? In attesa del testo definitivo del Decreto Rilancio anticipiamo le misure, di natura economica / finanziaria, contenute nel decreto oggetto della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte e dai ministri coinvolti.

• **SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA**

Il Decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita IVA, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall'emergenza sanitaria.

- E' previsto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola e commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

L'ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:

- 1) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell'ultimo periodo di imposta;
- 2) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo di imposta;
- 3) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a un milione euro e fino a 5 milioni di euro nell'ultimo periodo di imposta.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di Giugno, dall' Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

- E' prevista l'esenzione dal versamento saldo dell'**IRAP** dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
- Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta precedente, viene istituito un credito di imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del **canone di locazione** di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o dell'esercizio

www.confapiemilia.it - info@confapiemilia.it

abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente. In caso di **contratti di affitto di azienda**, comprensivi di almeno un immobile destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio di arti e professioni e lavoro autonomo, il credito di imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Tale credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;

- L'abolizione del versamento della prima rata IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche i gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
- La riduzione delle spese sostenute dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;
- Il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L'investimento massimo detraibile /deducibile non può eccedere l'importo di euro 2.000.000. L'ammontare in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale sociale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro).

La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza del beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l'aumento di capitale e per la società stessa e l'obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

